

Regione del Veneto

Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Dolomiti

Sede legale: Via Feltre n. 57 – 32100 Belluno

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 1144 DEL 27/08/2026

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL PRINCIPIO ATTIVO ACICLOVIR FIALE ALLA DITTA HIKMA ITALIA SPA. VALIDITÀ 24 MESI.

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, dott. Marco Fachin, proponente della presente deliberazione, attestata dal Responsabile Unico del Progetto dott.ssa Daniela Presutti la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue:

Visto quanto previsto dal D.P.C.M. del 11/02/2026 in materia di approvvigionamento di determinate categorie merceologiche, fra le quali rientra quella dei farmaci/vaccini, che demanda alle singole Aziende Sanitarie solamente una competenza di carattere residuale, assegnando quella prevalente ai soggetti aggregatori;

Vista la nota e-mail del 07/07/2026, con la quale l'U.O.C. Farmacia Ospedaliera ha richiesto l'acquisto di Aciclovir fiale da 250 mg, a fronte di un aumento dei consumi causato da casi di recidiva di Herpes Zoster nelle U.O.C. di Malattie Infettive e Neurologia;

Vista la successiva e-mail del 31/07/2026, con cui la medesima Struttura ha segnalato una consistente contrazione delle scorte dovuta al trattamento di pazienti ad elevato fabbisogno;

Dato atto che il suddetto principio attivo era già in uso, ma con un valore di spesa annua inferiore a € 5.000,00 con fabbisogno ridotto e, pertanto, risulta necessario provvedere ad un nuovo approvvigionamento rispondente a quantitativi superiori indicati ora dall'U.O.C. di Farmacia Ospedaliera;

Fatto presente che questo provvedimento ha valenza sia di delibera a contrarre che di aggiudicazione della fornitura - ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 - ed individua quindi l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta ed ai requisiti di carattere generale;

Rilevato che la presente acquisizione tiene conto della programmazione e della pianificazione delle attività di acquisizione di beni e servizi in carico all'Azienda Zero – Centrale di Committenza e soggetto aggregatore della regione Veneto - secondo l'ultimo file riepilogativo aggiornato e pubblicato sul sito informatico, e che non sono nemmeno stati conclusi accordi di collaborazione tra quest'ultima ed altri soggetti aggregatori per questo approvvigionamento che rientra in una delle categorie merceologiche del DPCM sopra indicato;

Visti l'art. 1, comma 510, della L. n. 208/2015 e l'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. n. 95/2012 (convertito con L. 135/2012) e rilevato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano utilizzabili gli strumenti di acquisto presenti nella piattaforma CONSIP, né presso la Centrale di committenza attiva in regione e, pertanto, risulta possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma;

Vista la nota congiunta del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute prot. n. 20518 del 19/02/16, con cui si forniscono istruzioni operative in merito agli acquisti di beni e servizi rientranti nelle categorie merceologiche oggetto del DPCM del 24/12/2015, sostituito dal DPCM sopra già citato;

Considerato quindi che con nota prot. 0049611/26 del 31/07/2026 tramite posta certificata, è stata comunicata all'Azienda Zero – UOC CRAV l'avvio di una procedura d'acquisto per il farmaco in argomento al fine di

garantire ai propri pazienti le terapie farmacologiche più appropriate e, contestualmente, è stato richiesto l'inserimento dello stesso nel prossimo appalto centralizzato, in considerazione della competenza residuale demandata alle singole Aziende Sanitarie nell'approvvigionamento di questa categoria merceologica ai sensi del DPCM sopra citato;

Valutata per l'approvvigionamento del bene in argomento la fattibilità della procedura d'acquisto attraverso la piattaforma certificata di e-procurement SINTEL - NECA di proprietà della Regione Lombardia e gestita, attualmente, da A.R.IA. spa, messa a disposizione da Azienda Zero per le singole Aziende Sanitarie del Veneto, quale strumento di negoziazione telematico da utilizzare obbligatoriamente ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera d), della L. n. 135 del 07.08.2012, come definito altresì dall'art. 25 del D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che a seguito dell'istruttoria effettuata ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 *"Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti"* e dell'art. 50 *"Procedure per l'affidamento"* del D.Lgs. n. 36/23 - nuovo codice dei contratti pubblici - il presente acquisto rientra nell'ambito della tipologia dell'affidamento diretto di cui al precedente art. 50, c.1., lett. b), ovvero di valore inferiore a € 140.000,00 esclusa IVA;

Avviata quindi con nota prot. n.0045181/26/Prov. Ec. in data 13/07/2026 sulla piattaforma SINTEL un affidamento diretto con richiesta di più preventivi, da aggiudicare valutando l'economicità della soluzione proposta, verificata l'idoneità rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante e la congruità economica;

Dato atto che sono state invitate a presentare la propria miglior offerta entro il giorno 05/08/2026 le seguenti società presenti nella Banca Dati informatica di Farmadati Italia *"Gallery Gold"*, indicate dal farmacista referente e che sono autorizzate a commercializzare in Italia il farmaco generico del principio attivo in argomento con le stesse indicazioni terapeutiche dell'originator:

- GlaxoSmithKline SpA
- Hikma Italia SpA
- C.F.I. srl

Considerato che la società Hikma Italia SpA ha fatto pervenire regolarmente offerta entro il termine previsto, con a corredo tutta la documentazione amministrativa e tecnica richiesta, risultata conforme a quanto prescritto dalla lettera invito, di cui di seguito si riassumono le principali caratteristiche:

DITTA	Principio attivo	FARMACO	PREZZO UNIT. IVA ESCL.	Quantità	Nr. e Data offerta
Hikma Italia SpA	Aciclovir	Aciclovir Hikma fl 250 mg	4,06100	7.000	Prot. 222027406 03/08/2026

Vista la nota email in data 07/08/2026, con cui l'U.O.C. di Farmacia Ospedaliera ha confermato l'idoneità tecnica dell'offerta;

Precisato che:

- il principio attivo di cui trattasi non è presente nella *"tabella prezzi principi attivi"* sul sito ANAC con ultimo aggiornamento al 10/07/2018;
- le quotazioni offerte rispettano i prezzi massimi di cessione al SSN;

Ritenuto quindi di poter aggiudicare per un periodo di mesi 24 la presente fornitura alla società Hikma Italia SpA, per le ragioni sopra indicate e come di seguito sinteticamente riportato:

DITTA	FARMACO	PREZZO UNIT. IVA ESCL.	Quantità	Importo complessivo	Nr. e Data offerta
-------	---------	------------------------	----------	---------------------	--------------------

Hikma Italia SpA	Aciclovir Hikma fl 250 mg	€ 4,061	7.000	€ 28.427,00	Prot. 222027406 03/08/2026
------------------	---------------------------	---------	-------	-------------	----------------------------

Dato che la società vincitrice ha attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il possesso dei requisiti di natura generale di cui ai successivi articoli 94-98 e poiché il valore della fornitura è inferiore a € 40.000,00 esclusa IVA, ai sensi dell'art. 17, c. 5 del predetto D.Lgs. è possibile disporre l'aggiudicazione immediatamente efficace;

Precisato tuttavia che a favore di questa ULSS è prevista comunque la clausola contrattuale del recesso anticipato, nel caso Azienda Zero attivi per questo principio attivo una convenzione regionale prima della naturale scadenza della fornitura in argomento;

Considerato che - in osservanza al principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/23 e nel rispetto del combinato disposto dell'art. 17, c. 8 e 9, e dell'art. 50, c. 6, dello stesso decreto legislativo - è possibile procedere per motivi d'urgenza all'esecuzione anticipata del contratto, in quanto la mancata esecuzione può determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, perché i farmaci in oggetto sono essenziali per la cura dei pazienti e devono essere acquistati senza indugio;

Richiamati gli articoli 15, c. 5 e 114, c. 8, nonché l'art. 8, comma 4, e l'art. 32 rispettivamente degli allegati I.2 e II.14 del D.Lgs. n. 36/23, come da modifiche apportate dal D.Lgs. n. 209/24 c.d. correttivo, è valutato indispensabile nominare apposito direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), in quanto la presente fornitura va considerata di particolare importanza perché da un lato le prestazioni richiedono l'apporto di una pluralità di competenze non tutte afferenti all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, dall'altro l'organizzazione stessa di questa Azienda ULSS impone istituzionalmente e funzionalmente il coinvolgimento di più Unità Operative aziendali diverse dall'U.O.C. Provveditorato per un corretto e regolare svolgimento di tutte le attività inerenti all'appalto stesso;

Rilevato che non sussistono costi per la sicurezza, in quanto trattasi di mera fornitura di materiale e pertanto, non è necessario redigere il DUVRI;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/23, di conflitto di interesse in capo al RUP ed agli altri partecipanti al procedimento in relazione ai suoi destinatari;

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione del conseguente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'attestazione del Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott. Marco Fachin, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore dei Servizi Socio – Sanitari f.f., ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

Con i poteri conferitigli con D.P.G.R.V. n. 70 del 29 giugno 2026;

DELIBERA

1. Per le motivazioni e secondo le modalità esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di assegnare, a seguito di affidamento diretto con richiesta di più preventivi attivato sulla piattaforma informatica SINTEL (ID gara n. 222027406), la fornitura del farmaco indicato nella tabella in premessa, per l'importo complessivo di € 28.427,00 esclusa IVA e con durata di 24 mesi dalla data della presente delibera alla Società Hikma Italia SpA – CIG BCB1DF4327;
2. Di dare atto che alla fornitura si applicheranno le condizioni contrattuali indicate nell'invito e nell'offerta, entrambi depositati agli atti nel fascicolo di gara;
3. Di definire che per tutta la durata della fornitura la percentuale di sconto offerta rimarrà fissa ed invariabile in quanto trattasi di medicinali per i quali i prezzi sono definiti da specifica contrattazione e successiva determina

AlFA, mentre per gli altri medicinali rimarrà fisso il prezzo;

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/23, il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Daniela Presutti dirigente dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
5. Di stabilire che - ai sensi dell'art. 114, c. 8, del D.Lgs. n. 36/23, nonché degli articoli 8, c.4 e 32 rispettivamente degli allegati I.2 e II.14 dello stesso D.Lgs. - il RUP si avvarrà della Dott.ssa Emanuela Salvatico, Direttore dell'U.O.C. Farmacia Ospedaliera, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per verificare le prestazioni del contratto;
6. Di dare atto che il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, sulla base della Deliberazione del Direttore Generale n. 1226/2018 relativa al conferimento delle deleghe, è delegato alla stipula del relativo contratto nonché agli adempimenti conseguenti alla regolare applicazione della normativa relativa al trattamento dei dati personali come da Regolamento UE 2016/679;
7. Di autorizzare, per motivi di urgenza, l'eventuale esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto poiché, a norma del combinato disposto dell'art. 17, c. 8 e 9, e dell'art. 50, c. 6, del D.Lgs. n. 36/23 la mancata esecuzione può determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, in quanto il farmaco è essenziale per la cura dei pazienti e deve essere acquistato senza indugio;
8. Di precisare che qualora la presente assegnazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, rientri tra quelle soggette a verifica a campione della dichiarazione sostitutiva presentata per il possesso dei requisiti di carattere generale ed il controllo abbia esito negativo, il contratto sarà risolto fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni subiti;
9. Di riservarsi comunque la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora prima della sua naturale scadenza l'Azienda Zero aggiudichi per questo bene una gara centralizzata e ne attivi la convenzione con la ditta interessata, stante l'obbligo di aderire per le Aziende Sanitarie previsto dalla normativa vigente;
10. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 31.269,70 compresa IVA al 10% (€ 28.427,00 IVA esclusa) trova capienza nel budget assegnato all'U.O.C. di Farmacia Ospedaliera, come riportato nella tabella dei dati contabili.

Tabella Riassuntiva Budget

Anno Comp	Anno BDG	Codice BDG	Sub BDG	Anno Comm.	Codice Comm.	Conto	Tipo Conto	Importo
2026	2026	4000	0		0	BA0040	IS/GE	5.211,60 €
2028	2028	4000	0		0	BA0040	IS/GE	10.423,30 €
2027	2027	4000	0		0	BA0040	IS/GE	15.634,80 €

Importo Complessivo 31.269,7 €

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore Amministrativo

f.f. Dott. Marco FACHIN

Il Direttore Sanitario

f.f. Dott.ssa Lucia DALLA TORRE

Il Direttore dei Servizi Socio - Sanitari

f.f. Dott.ssa Francesca BERTOLDI

**Il Direttore Generale
DOTT. ACHILLE DI FALCO**